

Oggetto: Formazione docenti neoassunti a.s. 2007/08. Chiarimenti

1. **non possono** essere ammessi alla frequenza dei corsi i docenti **assenti per malattia ovvero in astensione obbligatoria per maternità**. I medesimi docenti differiranno al successivo anno scolastico il superamento del periodo di prova e la frequenza del corso di formazione. Nella ipotesi in cui siano già stati effettuati i 180 gg. utili al superamento del periodo di prova, il differimento al successivo anno scolastico non comporterà l'obbligo della effettuazione di 180 gg. ma esclusivamente la frequenza del corso di formazione e la discussione della relazione conclusiva in seno al comitato di Valutazione.
2. **possono essere** ammessi, **su richiesta**, alla frequenza del corso di formazione i docenti **assenti per astensione facoltativa (congedo parentale) ovvero in aspettativa senza retribuzione ovvero assenti per motivi di studio (es. dottorato di ricerca) o mandato amministrativo**. In queste ultime due fattispecie (assenti per motivi di studio (es. dottorato di ricerca) o mandato amministrativo) sarà necessario che l'istanza dei medesimi sia corredata dal nulla osta del rispettivo Ente in cui operano. Nel caso in cui i suddetti docenti maturino nel corso dell'anno scolastico i 180 gg. utili al superamento del periodo di prova, discuteranno con il Comitato di Valutazione interno della scuola la relazione conclusiva e saranno destinatari del decreto di immissione in ruolo; qualora invece non possano maturare i 180 gg., differiranno al successivo anno scolastico il superamento del periodo di prova senza la necessità contestuale della frequenza del corso di formazione (obbligo già assolto nel precedente anno scolastico).